



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 27 DEL 26/03/2025

ORDINANZA DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE ATERP SITO IN LOC. ARGHILLA -
COMPARTO 6 – CANTIERE 890 – N. 110 ALLOGGI - AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL
TUEL D-LGS 267/2000

IL SINDACO

Premesso che:

- il complesso immobiliare sito in Reggio Calabria – Loc. Arghillà – Comparto 6 – Cantiere 890 – costituito da n.110 alloggi, finanziato con Legge Regionale 457 del 1978”, nell’anno 2007, prima dell’ultimazione dei lavori programmati, è stato oggetto di occupazioni abusive per le quali, all’epoca, sono state attivate dall’ATERP e dal Comando di Polizia Municipale le procedure di diffida e di denuncia all’A.G.;
- per come risulta agli atti, l’Azienda nell’anno 2014, effettuava una verifica sugli alloggi rilevando gravi problematiche riguardanti principalmente gli impianti elettrici delle abitazioni e delle parti comuni, gli impianti ascensore oltre all’assenza di numerosi infissi esterni ed interni;
- con atto deliberativo n.143 del 09.07.2015 l’Aterp approvava il progetto esecutivo per i lavori di ripristino dell’immobile e trasmetteva alla Regione Calabria – Dipartimento LL.PP.- la richiesta di finanziamento;
- alla data odierna non risulta che tali lavori siano stati finanziati e, dalla corrispondenza in atti viene evidenziato che, in assenza delle certificazioni degli impianti e del certificato di agibilità, gli alloggi non possono essere oggetto di regolarizzazione del rapporto locativo anche nell’eventualità che l’occupazione sia avvenuta nei termini stabiliti dalla L.R. n.8/96 e s.m.i..

Richiamato, pertanto il successivo provvedimento dell’Aterp, prot. n.240142 del 04/10/2024, avente ad oggetto: “ Reggio Calabria – Loc. Arghillà – Comparto 6 – Cantiere 890 – n.110 alloggi costruiti con finanziamento della Legge 457 del 1978”, l’Aterp, Ente proprietario dell’immobile, prende atto che: lo stato degli alloggi è **non idoneo** all’abitazione in quanto, pur avendo acquisito il collaudo statico ed avendo effettuato dichiarazione di avvenuto accatastamento al N.C.E.U., non sono stati effettuati i collaudi degli impianti degli ascensori, le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento e non è stato redatto il collaudo tecnico-amministrativo, per intervenuta occupazione abusiva;

Pertanto, verificato che alla data odierna gli immobili risultano privi di:

1. Collaudo degli impianti ascensori (per i quali si dovrebbe comunque procedere necessariamente all’adeguamento alle normative vigenti);
2. Adeguamento alla normativa vigente e relativa Certificazione di Conformità degli impianti elettrici;
3. Adeguamento alla normativa vigente e relativa Certificazione di Conformità degli impianti idrici

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

e termici;

4. Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'Intervento.

Considerato che:

- perdura lo stato di occupazione abusiva e che sia presumibile che gli alloggi siano stati oggetto di “*modifiche*” anche sostanziali, con riferimento in particolare alle divisioni interne, agli impianti elettrici, idrici e fognari, non esistendo allacci ufficiali alla rete di fornitura dell'energia elettrica, alla rete idrica e alla rete di smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunali;
- in una realtà periferica, che concentra un tessuto sociale molto debole, tali fenomeni assumono inevitabilmente caratteri di allarme sociale e comportano la necessità di ripristino urgente della legalità.

Vista la Constatazione attuale della situazione degli alloggi trasmessa dall'Aterp al Comune di Reggio Calabria con nota prot. n. 36679.E del 12/02/2025 avente ad oggetto “Reggio Calabria – Loc. Arghillà – Comparto 6 – Cantiere 890 – n 110 Alloggi costruiti con finanziamento della Legge 457/78. Constatazione situazioni alloggi”;

Rilevato che nell'ambito della relazione citata, in forza del sopralluogo tenutosi in data 29 gennaio 2025, l'Aterp individua un *preoccupante aggravamento* delle già presenti condizioni di aleatorietà di tutti gli impianti oltre che dal punto di vista formale, anche, e principalmente, dal punto di vista della sicurezza, della salubrità e vivibilità degli alloggi, non esistendo, tra l'altro, ad oggi, nessun allaccio alle reti idrico – fognarie ed elettriche nonché allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con le inevitabili conseguenze;

Ritenuto, pertanto indispensabile, ad avviso della stessa Azienda, verificate l'inesistenza delle condizioni minime di sicurezza e vivibilità, procedere immediatamente allo sgombero di tutti gli occupanti degli alloggi e delle aree di pertinenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare di quanto dettato dal D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la nota dell'Asp prot. 66511 del 18/03/2025, avente ad oggetto “Sopralluogo urgente presso quartiere di Arghilla – Reggio Calabria” con cui il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie rileva l'*aggravamento* della situazione igienico – sanitaria dei luoghi richiedendo espressamente l'intervento sindacale;

Visti:

- l'art. 50 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii che reca le funzioni del Sindaco quale autorità locale nell'ambito delle materie previste dalla legge ed in particolare al comma 5 stabilisce “*il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale emette le ordinanze contingibili e urgenti..... Le medesime ordinanze sono adottate dal, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.....,*”
 - l'art. 54 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii che reca le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale ed in particolare al comma 4 e 4 bis dispone che: “*4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”.
- “*4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità,*”.

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Considerato:

- che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- che sul territorio comunale i rapporti tra soggetti devono tendere ad una pacifica convivenza nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e che, pertanto, sono da evitarsi tutti quei comportamenti che creano disagio sociale, turbamento della tranquillità pubblica e privata e pregiudicano la normale fruibilità del patrimonio pubblico e privato e possono divenire fonte di pericolo per la sicurezza urbana, la convivenza civile e l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale nei luoghi pubblici e privati;
- che è necessario contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive;
- che parimenti occorre tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza che lo sgombero forzoso di un tale numero di nuclei familiari potrebbe alterare pericolosamente;
- che la ponderazione dei superiori aspetti di interesse pubblico sono stati oggetto di approfondimento del tavolo di concertazione tenutosi presso la sede della Prefettura di Reggio Calabria al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Aterp, del Comune di Reggio Calabria, della Prefettura e della Questura.

ORDINA

- Il rilascio e lo sgombero da cose e persone degli alloggi del complesso edilizio sito in loc. "Arghilla" - denominato Comparto n.6", costituito complessivamente da n.110 unità abitative dislocate in n.5 corpi di fabbrica, ciascuno composto da n.2 vani scala a servizio di n.11 alloggi cadauna.
- Che l'esecuzione del presente provvedimento, con ogni attività ed adempimento ad essa funzionale, è demandata alla Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria, con il supporto dell'Ente proprietario, delle Forze di Pubblica Sicurezza che dovranno raccordarsi con gli Uffici di Prefettura ed altresì con l'ausilio dei Servizi Sociali.
- Con l'espressa avvertenza che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 c.p. ed all'uopo incaricando le Forze di Pubblica Sicurezza di avvertire i destinatari della presente Ordinanza che saranno passibili delle sanzioni previste dal citato art 650 c.p. ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per le comunicazioni e notificazioni:

- che il presente provvedimento venga notificato:
 - al Comando di Polizia Locale - Sede;
 - al Settore Welfare – Sede;
 - all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Calabria – Sede;
 - alla Questura di Reggio Calabria - Sede;
 - al Comando Carabinieri di Reggio Calabria – Sede;
 - all'Aterp Unica Regionale – Sede;
- di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di eventuale pubblicazione e trasparenza, contemperate le esigenze di protezione dei dati personali.

COMUNICA

Che il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale domiciliato presso la sede di viale Aldo Moro, 18, ovvero personale competente dallo stesso all'uopo delegato.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla sua ricezione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

termine di 120 gg. dalla notifica.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà